

**CONVENZIONE TRA LA SOCIETÀ SOGLIANO AMBIENTE S.P.A. E IL COMUNE DI ORTONA (CH) PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI DA RACCOLTA DIFFERENZIA IDENTIFICATI DAL CER 200108.**

Prot. 41/Stab

C.I.G. \_\_\_\_\_

L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di Febbraio, nella sede legale della Sogliano Ambiente S.p.A. in Sogliano al Rubicone (FC) Piazza Garibaldi 12, tra le parti:

- > **SOGLIANO AMBIENTE SPA** con Sede Legale in Piazza Garibaldi n. 12 a Sogliano al Rubicone (FC) – Capitale Sociale € 3.500.000,00 i.v. - C.F./P.IVA e Iscrizione al Registro Imprese FC n. 02482630403 – R.E.A. n. 264780, rappresentata dal Direttore Generale *Geom. Giovanni Giannini*, di seguito per brevità denominata **Intermediario**;
- > **COMUNE DI ORTONA** con Sede Legale in Via Cavour 24 – Ortona (CH) - C.F. e P.IVA 00149620692 rappresentata dall'Ing. *Nicola Pasquini*, che agisce in esecuzione dell'incarico conferito dal Sindaco con decreto nr. 20 del 15-10-2012 di seguito per brevità denominata **Cliente**;

PREMESSO CHE

- la presente Convenzione disciplina i rapporti tra Sogliano Ambiente SPA in qualità di Intermediario e il Comune di Ortona in qualità di Cliente;
- il Cliente ha l'esigenza di conferire presso impianti di trattamento autorizzati i rifiuti urbani da RD identificati dal codice "CER 200108" "Rifiuti biodegradabili di cucine e mense";
- Sogliano Ambiente S.p.A. è intermediario autorizzato (iscrizione ALBO. N. BO1829 del 07/11/2011) ed intrattiene rapporti commerciali con impianti di recupero finale autorizzati, i cui requisiti e potenzialità permettono di coprire il fabbisogno di conferimento della tipologia di rifiuto nelle quantità richieste dal Cliente; Sogliano Ambiente S.p.A. è altresì titolare di un impianto ubicato nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC), autorizzato con delibera di giunta provinciale nr. 345 del 29/07/2010.
- Sogliano Ambiente S.p.A. ha stipulato una convenzione con Mantini s.r.l. per l'utilizzo esclusivo di un'area per il trasbordo dei rifiuti da raccolta differenziata identificati dal CER 200108;
- All'interno dell'area di trasbordo l'attività di direzione e gestione del personale e delle relative operazioni lavorative di carico-scarico dei rifiuti da raccolta differenziata identificati dal CER 200108 è a cura della proprietaria titolare dell'area Mantini s.r.l.;
- il Cliente effettua in proprio, tramite ditte terze convenzionate, il servizio di raccolta dei rifiuti;
- il Cliente, nell'ambito del servizio sopra citato, è autorizzato a conferire il rifiuto raccolto sino alla stazione di Trasbordo di Mantini s.r.l. in località Chieti Scalo (CH);

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE, CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA, DA VALERSI AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

## **Art.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Sogliano Ambiente S.p.A. accetta di svolgere il servizio di messa in riserva (R13) di Rifiuti urbani da RD identificati con il codice CER 200108, prelevandoli dalla stazione di trasbordo di Mantini s.r.l. e trasportandoli fino agli impianti autorizzati di proprietà o con essa convenzionati.

Il Servizio verrà svolto a partire dal 01/03/2015 e fino al 31/12/2015, per un quantitativo presunto di materiale da trattare pari a circa 3.000 tonnellate.

## **Art. 2 ONERI A CARICO DEL CLIENTE**

1. Per il conferimento del rifiuto il Cliente si impegna a corrispondere a Sogliano Ambiente S.p.A. il prezzo di conferimento secondo gli importi e le modalità di pagamento stabiliti al successivo Art. 4.
2. Il trasporto della frazione organica CER 200108 prodotta dal Cliente fino agli impianti di stoccaggio è a carico del Cliente stesso entro un raggio di Km pari a 40; Sogliano Ambiente S.p.A. provvederà a sostenere eventuali costi di trasporto verso impianti di stoccaggio/trattamento situati a distanza superiore di 40 Km. dal Comune di Ortona.
3. Il Cliente, in particolare, garantisce, mediante opportuni controlli, la totale assenza di rifiuti di catalogazione diversa dalla dizione di rifiuto urbano da RD identificato dal CER 200108;
4. Ogni responsabilità civile o penale, riguardante persone o cose, derivante dalla inadempienza al disposto contenuto nel precedente comma è da ritenersi a carico del Cliente ed esonera l'Intermediario da ogni e qualsiasi responsabilità da essa derivante;

### **5. ONERI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

#### **5.1 ONERI DI SALUTE E SICUREZZA PER IL CLIENTE CHE ACCEDE ALLA STAZIONE DI TRASBORDO:**

Il Cliente dichiara di conoscere, applicare, condividere ed accettare integralmente gli adempimenti in merito al D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., parti integranti del presente atto.

#### **5.2 ONERI AGGIUNTIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PER IL CLIENTE CHE ACCEDE ALLA STAZIONE DI TRASBORDO ESEGUENDO IL TRASPORTO DEL RIFIUTO CON PROPRI MEZZI E/O CON TRASPORTATORI INCARICATI DAL CLIENTE STESSO:**

- 5.2.1 Qualora il Cliente effettui il trasporto del rifiuto con mezzi propri e/o con trasportatori incaricati dal Cliente stesso, il Cliente si obbliga a dare evidenza a *Sogliano Ambiente SpA* dell'idoneità tecnico professionale della ditta esecutrice del servizio di trasporto, secondo quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed in applicazione dell'Art.2, comma 5, punti 5.2.2), 5.2.3) et 5.2.4) della presente scrittura privata (1).
- 5.2.2 E' fatto obbligo al Cliente, prima dell'avvio della presente convenzione o contestualmente alla presente scrittura privata, dare evidenza della propria idoneità tecnico professionale o della ditta che effettua il trasporto del rifiuto alla stazione di trasbordo per conto del Cliente stesso, presentando a *Sogliano Ambiente SpA* i seguenti documenti riguardanti tale ditta di trasporto, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:
  - a. Autodichiarazione in forma d'atto notorio firmata dal Datore di lavoro attestante di essere in possesso di tutti i requisiti d'Idoneità Tecnico Professionale ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 81 del 09/04/2008 e s.m.i. (2);
  - b. Copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA);
  - c. Copia del documento di Valutazione dei Rischi elaborata dal Datore di Lavoro di cui all'art.17 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., in collaborazione con il medico competente e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  - d. Copia del documento unico di regolarità contributiva DURC;

---

(1) O, in alternativa per ciò che riguarda l'applicazione Art.2, comma 5, punto 5.2.3), facendosi il Cliente stesso garante, mediante dichiarazione scritta in forma d'atto notorio, dell'assolvimento di tutti i requisiti relativi all'idoneità tecnico professionale da parte della ditta da esso incaricata per il trasporto del rifiuto secondo i contenuti del "Modello C" allegato al presente contratto. Nel caso di dichiarazione del Cliente sulla base di contenuti del "Modello C" Sogliano Ambiente SpA si riserva comunque la facoltà di richiedere al Cliente e il Cliente ha l'obbligo di fornire al Gestore tutta la documentazione così come previsto dall'Art.2, comma 5, punto 5.2.3) della presente convenzione.

(2) Per l'Autodichiarazione citata si allega al presente contratto il "Modello D" da riportare su carta intestata dell'azienda di trasporto incaricata dal Cliente.

- e. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs 81/2008 <sup>(3)</sup>.
- f. Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante/datore di lavoro;
- g. Elenco del personale impiegato nei lavori;
- h. Copia del contratto di Polizza assicurativa RCT/RCO e della relativa quietanza di pagamento.

- 5.2.3 E' facoltà di Sogliano Ambiente SpA di richiedere e obbligo del Cliente, entro 30 giorni dalla richiesta, di dare completa evidenza d'idoneità tecnico professionale della ditta di trasporto inviata presentando al Sogliano Ambiente SpA gli ulteriori documenti riguardanti tale ditta di trasporto, così come prescritti dal D. Lgs. 81/2008:
- Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.lgs 81/2008 di macchine ed attrezzature impiegate;
  - Copia dei modelli di comunicazione preventiva obbligatoria (UNILAV) relativa ai dipendenti utilizzati nell'esecuzione dei lavori affidati;
  - Copia dell'Idoneità sanitaria alla mansione specifica del personale impiegato nei lavori/attività da eseguirsi soggette all'obbligo di sorveglianza sanitaria, accertata dal medico competente secondo quanto previsto dall'art.41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
  - Copia della documentazione relativa alla formazione/informazione/addestramento, ricevuti dai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, in materia di sicurezza così come prescritto dagli articoli 26, 36, 37, 73 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
  - Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai propri lavoratori;
  - Copia delle seguenti Nomine:
    - > del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
    - > degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza;
    - > del medico competente (lettera d'incarico).
  - Copia del Verbale di elezione del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;
  - Copia degli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori che si intende utilizzare nell'esecuzione dei lavori:
    - > Attestati di formazione per RSPP;
    - > Attestati di formazione/partecipazione a corsi di Prevenzione incendi e lotta antincendio;
    - > Attestati di partecipazione a corsi di Primo Soccorso;
    - > Attestato di formazione per RLS;
    - > Altri Attestati specifici/Qualifiche inerenti la mansione che il lavoratore dovrà svolgere;
  - Elenco degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni (numero, tipologia, prognosi ecc);
  - Dichiarazione sui dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'oggetto del presente contratto.

- 5.2.4 Il presente contratto obbliga il Cliente, qualora il Cliente effettui il trasporto del rifiuto con propri mezzi e/o con trasportatori incaricati dallo stesso Cliente, in relazione a tutti i lavori da eseguire all'interno della stazione di trasbordo di Mantini s.r.l. assegnata in utilizzo esclusivo a Sogliano Ambiente SpA da Mantini s.r.l. ad osservare rigorosamente (come pure a trasmettere agli eventuali trasportatori incaricati dallo stesso affinché anch'essi osservino rigorosamente) tutte le norme di prevenzione infortuni di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i., nonché le prescrizioni riportate e sottoscritte tra le parti nei documenti di Sicurezza sul lavoro per gli accessi e per le attività lavorative da svolgersi nell'area di trasbordo oggetto del presente contratto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.26 del Dlgs 81/2008 s.m.i (rif. DUVRI per l'attività svolta all'interno dell'area di Trasbordo e DUVRI per gli accessi all'area di trasbordo [passaggio dei mezzi di trasporto all'interno delle aree di competenza di Mantini s.r.l.]).

In osservanza dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., Sogliano Ambiente SpA fornisce al Cliente puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sarà destinato ad operare, sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate nell'insediamento ed alle quali attenersi, sulle regole comportamentali e sulle modalità operative da seguire e rispettare all'interno dell'area oggetto dei lavori, in competenza a Mantini s.r.l. proprietaria e titolare dell'area.

Rimane peraltro comune l'impegno, durante tutto lo svolgersi della presente convenzione, allo scambio di reciproche informazioni per coordinare gli interventi di prevenzione e protezione ritenuti ulteriormente necessari al fine di eliminare i rischi dovuti a nuove interferenze che dovessero sopraggiungere.

---

<sup>(3)</sup> Tale dichiarazione è assolta anche nel "Modello D" ma l'azienda di trasporto incaricata dal Cliente ha facoltà di produrre tale singola e specifica dichiarazione.

Sarà obbligo del Cliente provvedere all'informazione, formazione ed addestramento del personale che dovrà accedere alla stazione di trasbordo, in merito ai contenuti dei documenti soprascritti, accertando la presa visione e l'impegno al rispetto più completo delle disposizioni in essi presenti.

Oltre a quanto necessario per l'esecuzione delle operazioni di trasporto e scarico, anche l'approntamento dei mezzi antinfortunistici, antincendio, pronto soccorso e quant'altro predisposto sia come mezzi di protezione individuali che collettivi, sono oneri a carico sia della ditta di trasporto/Cliente che di *Sogliano Ambiente SpA*, nell'ambito delle rispettive competenze e attribuzioni.

È facoltà di *Sogliano Ambiente SpA* richiamare in qualsiasi momento l'osservanza di tali disposizioni e di prescrivere altresì l'allontanamento del personale che non si attenga scrupolosamente alle stesse.

Il Responsabile dei lavori della ditta Cliente, dovrà far osservare al personale che accede alla stazione di trasbordo le disposizioni indicate e sarà ritenuto responsabile ad ogni effetto della loro inosservanza.

Il Cliente si impegna altresì fin da ora a sollevare *Sogliano Ambiente SpA* da ogni pretesa risarcitoria per danni che si volesse avanzare per l'attività eseguita presso la stazione di trasbordo, da dipendenti e/o personale connesso al Cliente stesso a detta attività.

### **Art. 3 OMOLOGA RIFIUTO**

1. Il Cliente, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto dovrà provvedere alla compilazione dei documenti di omologa di seguito elencati: Modulo DR, Modulo RC2 e scheda descrittiva rifiuto.
2. L'Intermediario, salvo che non sia fornita dal Cliente, provvederà ad effettuare sul rifiuto del Cliente un'analisi merceologica al fine di valutarne la percentuale di compostabilità addebitandone i costi stimati in € 500,00.
3. Nel caso in cui, i risultati delle analisi di cui al punto 2, non corrispondano agli standard qualitativi dell'Intermediario, quest'ultimo si riserva la facoltà di rivedere la tariffa di trattamento concordata o di sospendere i conferimenti.

### **ART. 4 CORRISPETTIVO DI CONFERIMENTO – MODALITA' DI FATTURAZIONE - MODALITÀ DI PAGAMENTO - RITARDI E PENALITÀ**

1. Per il servizio di trattamento presso impianti autorizzati dei rifiuti il Cliente si obbliga a corrispondere all'Intermediario, il corrispettivo di **€/ton 113,00 (Euro/ton centotredici/00)** oltre all'IVA di legge .
2. Ai sensi dell'art. 26, comma 5, d.lgs 81/2008 sono quantificati forfetariamente gli oneri della sicurezza rispettivamente in 500 euro per il Cliente e in 100 euro per l' Intermediario, già compresi nell'importo complessivo del servizio.
3. La fatturazione del servizio svolto avverrà mensilmente.
4. I pagamenti dovranno essere effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura fine mese, mediante bonifico bancario sul c/c acceso presso la Banca di Cesena di Credito Cooperativo sede di Cesena, IBAN IT14 A 07070 23900 00000831535.
5. Le parti convengono ed accettano sin d'ora che il ritardo nei pagamenti comporterà l'applicazione degli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs 231/2002 e s.m.i. Per ritardi superiori a 15 giorni, il servizio potrà essere sospeso sino all'avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria da parte del **Cliente**.

### **Art. 5 MODALITÀ DI TRASPORTO ALL'IMPIANTO E CONSEGNA DEL RIFIUTO**

1. Il trasporto dei rifiuti dalla stazione di trasbordo di Mantini s.r.l. verso gli impianti di recupero autorizzati individuati, sarà effettuato preferibilmente da *Sogliano Ambiente S.p.A.* avvalendosi di Società da esso controllate o partecipate o ad esso collegate, nonché di terzi trasportatori con esso convenzionati.

#### **Art. 6 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

1. L'Intermediario si riserva la facoltà di sospendere i conferimenti in qualunque momento, con effetto immediato anche senza preavviso, per comprovati gravi motivi o cause di forza maggiore che non consentano la regolare continuità ed operatività del conferimento.
2. Possono costituire motivo di sospensione il mancato rinnovo e/o la sospensione della necessaria autorizzazione provinciale nei confronti del Gestore dell'impianto di trattamento individuato.
3. L'Intermediario si riserva la facoltà di sospendere il servizio in caso di mancato rispetto degli standard qualitativi del rifiuto identificati nell'omologa.
4. Può altresì costituire motivo di sospensione del servizio la risoluzione della convenzione tra Sogliano Ambiente S.p.A. e Mantini s.r.l..
5. Nei casi di sospensione di cui ai precedenti commi 1,2,3,4 il Cliente non potrà richiedere in alcuna forma né danni, né indennizzi a qualsiasi titolo.
6. L'Intermediario si impegna ad adoperarsi al meglio affinché eventuali sospensioni del servizio, pur dovute a cause di forza maggiore o comprovati gravi motivi possano essere rimosse nel più breve tempo possibile, valutando la possibilità di trasferire, durante il periodo transitorio, i conferimenti dei rifiuti verso il proprio impianto di Ginestreto.
7. Per ritardi nei pagamenti superiori a 15 giorni, l'Intermediario potrà sospendere il servizio sino all'avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria da parte del Cliente.

#### **Art. 7 DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. Tra le parti si conviene che, le obbligazioni inerenti il servizio di cui alla presente Convenzione abbiano durata per il periodo dal 01/03/2015 fino al 31/12/2015 senza obbligo di disdetta alcuna.
2. **E' escluso il rinnovo automatico del presente contratto.**

#### **Art. 8 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. In applicazione dell'art. 28 del C.P.C. le parti stabiliscono che, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Forlì, con espressa rinuncia, reciprocamente accettata dalle parti, ad ogni altro Foro.

#### **Art. 9 SPESE DI CONVENZIONE**

1. Le spese del presente atto, rilevanti ai fini I.V.A. sono a carico dell'Utente che espressamente le assume.
2. La registrazione avverrà solo in caso d'uso.

#### **Art.10 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX. D.LGS. 231 DEL 2001**

Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito '**Decreto**'), recante la '*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*' e di impegnarsi alla più attenta e scrupolosa osservanza di quanto in esso previsto nonché a rispettare e ad adeguare i propri comportamenti, per quanto rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente contratto, ai principi espressi nel Modello di organizzazione e Gestione (di seguito '**Modello**') adottato da SOGLIANO AMBIENTE SPA (Codice Etico, Modello Organizzativo) ed il cui testo è pubblicato sul sito istituzionale [www.soglianoambiente.it](http://www.soglianoambiente.it)

In particolare, si dichiara di aver preso piena conoscenza delle previsioni del "Decreto", di aver preso adeguata visione del "Modello", avendone ben compreso il contenuto, e di essere stati informati dell'esigenza che il proprio comportamento non costringa dipendenti, dirigenti o altre persone operanti per SOGLIANO AMBIENTE SPA a violare le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali ed i principi espressi nel Codice Etico e/o a tenere comportamenti non conformi ai principi espressi dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001.

Il mancato rispetto delle norme di legge e/o del "Modello", a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o della punibilità dello stesso, costituisce grave inadempienza, dando titolo a SOGLIANO AMBIENTE SPA di risolvere di

diritto, anticipatamente e con effetto immediato, il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, qualora dal predetto comportamento derivassero danni alla società.

### **Art. 11 NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE**

1. Si conviene espressamente fra le parti che si intendono salvaguardare tutte le norme riguardanti l'ambiente che sono e possano essere direttamente o indirettamente interessate dal presente contratto. Per ogni rapporto non regolato espressamente valgono le norme in materia di legislazione ambientale.

### **Art. 12 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La SOGLIANO AMBIENTE SPA nell'ambito del presente contratto sottoscritto con il Comune di Ortona (codice CIG n. \_\_\_\_\_), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

La SOGLIANO AMBIENTE SPA si impegna a comunicare il conto corrente dedicato, non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi al servizio oggetto di Convenzione: Banca di Cesena di Credito Cooperativo sede di Cesena, IBAN IT14 A 07070 23900 000000831535.

Comunica inoltre che le persone delegate ad operare sui c/c dedicati sono:

- Giannini Giovanni nato a Faenza il 05.05.1959 e residente in Mercato Saraceno Via Ciola 831 in qualità di Direttore Generale;

- Locatelli Mario nato a Bagno di Romagna il 24.12.1972 e residente in San Piero in Bagno Via A. Pertini 53 in qualità di Responsabile Amministrativo;

La SOGLIANO AMBIENTE SPA si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Ortona della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

Letto, confermato e sottoscritto.

Sogliano al Rubicone, 28 Febbraio 2015

**Il Cliente**

**L'Intermediario**

**SOGLIANO AMBIENTE S.P.A.**

-----

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le parti approvano specificatamente per iscritto i seguenti articoli contrattuali: Art. 1 (Oggetto della convenzione); Art. 2 (Oneri a carico del cliente); Art. 3 (Omologa rifiuto); Art. 4 (Corrispettivo di conferimento – modalità fatturazione e di pagamento – ritardi e penalità); Art. 6 (Sospensione del servizio. ); Art. 7 (Durata della convenzione); Art. 8 (Controversie e Foro Competente), Art.12 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari).

Letto, confermato e sottoscritto.

Sogliano al Rubicone, li 28 Febbraio 2015

**Il Cliente**

**L'Intermediario**

**SOGLIANO AMBIENTE S.P.A.**

**DICHIARAZIONE DI DETENZIONE RIFIUTI**

**I. NOME E RAGIONE SOCIALE DELL'ENTE O DELL'IMPRESA CHE HA SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DI CONFERIMENTO (Cliente o intermediario)**

**COMUNE DI ORTONA – Via Cavour 24- 66026 Ortona (CH)**

**CF/P.I.:00149620692**

**Iscrizione Albo Gestori cat.8: \_\_\_\_\_**

**Responsabile del servizio o referente per comunicazioni di ordine tecnico:**

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

**II. NOME E RAGIONE SOCIALE DELL'ENTE O DELL'IMPRESA CHE PRODUCE/DETIENE IL RIFIUTO (AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E/O DI TRATTAMENTO RIFIUTI)**

**P.I./C.F. 00149620692**

**Sede legale: Via Cavour 24- 66026 Ortona (CH)**

**Sede operativa: territorio comunale**

**Attività di gestione rifiuti: Servizio di raccolta rifiuti urbani con sistema porta a porta**

**N Autorizzazione \_\_\_\_\_ //**

**Scadenza \_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_ (allegare il documento alla richiesta di omologa)**

**III. ELENCO DEI RIFIUTI DA CONFERIRE**

CER	Descrizione di rifiuto
200108	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE

Data \_\_\_\_\_

*Il Rappresentante legale  
(timbro e firma)*

\_\_\_\_\_